

Avv. Andrea Trovato
Via San Giuseppe n. 51 – tel./fax 0941.706051
98076 Sant'Agata di Militello (Me)
p.e.c.: andrea.trovato@avvocatipatti.it

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

La dott.ssa Stefano Ambrogio Gabriella, C.F. STFGRL81L68G377Z nata a Patti (ME) il 28.07.1981, residente in Sant'Agata di Militello via Baldisseri n. 91, rappresentata e difesa, per procura allegata al presente atto, dall'Avv. Andrea Trovato, CF: TRVNDR73H08M211W, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di p.e.c.: andrea.trovato@avvocatipatti.it ed al numero fax 0941.706051, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello via San Giuseppe n. 51,

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, via Trastevere n. 76/A;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (c.f. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Palermo, Via G. Fattori n. 60;
- **USR SICILIA – Ambito territoriale di Messina – Ufficio VIII**, (c.f.: 80005000833), in persona del rappresentante legale *pro-tempore*;

domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina in via dei Mille is. 221 n. 65

e nei confronti di

tutti i controinteressati risultanti dalla “graduatoria definitiva assegnazioni provvisorie



provinciali Assistenti amministrativi a. s. 2021/22”, allegata al decreto 12.08.2021, collocatisi prima dell’esponente.

Premesso in fatto

- l’esponente, dipendente di ruolo del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca presso l’I.I.S. La Farina-Basile, dall’1.09.2021 è in servizio quale Assistente amministrativo nell’Istituto Comprensivo n. 1 di Tortorici;
- in data 8.07.2021 presentava domanda di assegnazione provvisoria, indicando, in via successiva, le sedi preferite; la prima sede indicata nella domanda coincideva con l’ITIS Torricelli, sito nel Comune di “ricongiungimento familiare” (all. 1);
- in data 12.08.2021 l’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia pubblicava il decreto con cui veniva stilata la graduatoria relativa alla mobilità provinciale: l’esponente, collocatisi in posizione n. 18, otteneva l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo n. 1 di Tortorici (all. 2);
- ai sensi dell’art. 20 CCNI 8.07.2020 (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) proponeva reclamo: in particolare, nel lamentare la violazione del CCNI sulla mobilità e sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, evidenziava che poteva essere assegnata presso l’I.T.I.S. E. Torricelli di Sant’Agata Militello, sede preferita rispetto a quella assegnata; ed infatti, nel predetto istituto si liberava un posto in virtù della contestuale assegnazione provvisoria della sig. Guida Maria, presso RMTA06000E SERENI ROMA (allegati 3 e 4);
- l’esponente sollecitava inutilmente l’Ufficio scolastico a rispondere al reclamo (all. 5);
- nel frattempo l’U.S.R. per la Sicilia adottava il decreto per la mobilità inter provinciale “in entrata” (all. 6 – decreto 26.08.2021): in virtù di tale atto il posto presso l’ITIS Torricelli rimaneva disponibile;



- l'esponente, stante la mancata risposta dell'Ufficio scolastico al reclamo ed all'ulteriore sollecito, è costretta ad iniziare il presente giudizio.

In diritto

L'esponente, che otteneva la sede di Tortorici, aveva il diritto di ottenere l'assegnazione provvisoria presso l'I.T.I.S. Torricelli di Sant'Agata di Militello, sede preferita situata nel Comune di ricongiungimento familiare: il posto lasciato libero dalla sig. Guida Maria, assegnata provvisoriamente presso la Provincia di Roma, rimaneva disponibile anche successivamente al decreto del 26.08.2021, con cui si procedeva alle assegnazioni interprovinciali "in entrata".

Conseguentemente, come si spiegherà in seguito, il posto di "assistente amministrativo" presso l'ITIS Torricelli poteva essere assegnato all'esponente che, su indicazione dello stesso Miur, aveva elencato in ordine successivo le sedi preferite (si veda la domanda di assegnazione – all. 1).

La procedura di mobilità è regolamentata dal CCNI dell'8.07.2020 (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie), dall'Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29.03.2021, dalla nota 29.03.2021 e dalla nota 14.06.2021.

La nota del 14.06.2021 prevede che *"tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell'art. 19 del CCNI dovranno svolgersi entro la data del 9 agosto p.v. indicata nel cronoprogramma condiviso con le SS.LL., al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico"*.

L'art. 19 del CCNI 8.07.2020, richiamato anche dall'articolo citato, prevede che *"tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto antecedente all'anno scolastico di riferimento per il*



triennio di vigenza del presente contratto”; lo stesso dispone che “L’Ambito territoriale Provinciale competente fornisce immediata comunicazione agli uffici delle province di provenienza degli interessati, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie disposte”.

Anzitutto è evidente che la procedura di mobilità territoriale è posta in essere per accogliere, ove possibile ed in virtù di criteri predeterminati, le domande degli aspiranti che intendono avvicinarsi (per svariati motivi personali) al Comune di residenza.

È, altresì, evidente che **le operazioni di mobilità territoriale sono caratterizzate dalla simultaneità** e contestualità: ove così non fosse si configurerebbero situazioni paradossali.

Ed infatti, premesso che Tizio (assistente amministrativo in Provincia di Messina) intende ottenere il posto di Caio, che contestualmente ha fatto richiesta di assegnazione provvisoria in altra sede (o Provincia), **ove le due situazioni non fossero esaminate contemporaneamente** il Miur potrebbe negare allo stesso Tizio il diritto di preferenza indicato in domanda, obiettando che il posto è occupato da Caio.

In tal modo si spiega l’obbligo, per gli Ambiti territoriali, di fornire *“immediata comunicazione agli uffici delle province di provenienza degli interessati, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie disposte”* (art. 19 citato).

La fattispecie, quindi, riguarda il diritto dell’esponente all’assegnazione provvisoria presso l’ITIS Torricelli di Sant’Agata di Militello, comune in cui risiede nonché sede di ricongiungimento familiare, nell’ambito della Provincia di appartenenza: l’esponente, ad avviso di chi scrive, può ottenere l’assegnazione provvisoria nella sede prescelta **a condizione che il posto si sia reso disponibile nel contesto della stessa procedura di**



mobilità e che nessun altro aspirante abbia il diritto di occupare quel posto in virtù dei criteri predeterminati.

Nella domanda di assegnazione provvisoria l'esponente indicava le sedi in ordine preferenziale, individuando in ordine successivo l'I.T.I.S. Torricelli di Sant'Agata di Militello, prima, e l'Istituto Comprensivo di Tortorici, come scelta successiva.

Occorre evidenziare che, da un lato, l'esponente chiedeva l'assegnazione provvisoria nel senso indicato, e che, dall'altro, la sig. Guida Maria, di ruolo presso l'I.T.I.S. Torricelli di Sant'Agata di Militello, chiedeva ed otteneva l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma (all. 3).

Il motivo per cui l'esponente non otteneva l'assegnazione provvisoria presso l'I.T.I.S. Torricelli è, pertanto, incomprensibile.

Anzitutto, occorre evidenziare che in virtù della nota Ministeriale del 14.06.2021, citata sopra, *“Le domande possono essere presentate in modalità cartacea a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 12 luglio 2021”*: l'Ufficio scolastico Regionale, quindi, **in data 12.07.2021**, data di scadenza per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie, **era già a conoscenza** (sia pure in linea teorica in quanto occorreva esaminare tutte le domande) che il posto di “assistente amministrativo” dell'ITIS Torricelli sarebbe rimasto libero e disponibile.

In secondo luogo, il posto in questione rimaneva libero **anche** successivamente al decreto del 26.08.2021, con cui l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia procedeva alle assegnazioni interprovinciali “in entrata”, e cioè assegnava le sedi rimaste libere nella Provincia di Messina per gli aspiranti provenienti da “altre” Province.



Infine, il Miur avrebbe potuto rispondere al reclamo con cui si evidenziava l'avvenuta assegnazione provvisoria della sig. Guida Maria in Provincia di Roma con decreto del 16.08.2021 (all. 3), comunicando eventuali impedimenti.

Ed infatti, in data 17.08.2021 l'esponente presentava anche il reclamo previsto contrattualmente evidenziando la possibilità di essere assegnata presso l'ITIS Torricelli di Sant'Agata di Militello: il Miur, obbligato a rispondere entro il 27.08.2021 ai sensi dell'art. 20 del CCNI 8.07.2020, non comunicava alcunchè. Anche in data 23.8.21 l'esponente sollecitava il Miur a rispondere al reclamo.

È evidente che **se le operazioni di mobilità devono “improrogabilmente” svolgersi, ai sensi dell'articolo citato, entro il termine del 31 agosto** (si veda l'art. 19 comma 4 CCNI 8.07.2020 sulle assegnazioni provvisorie), il Miur, anche successivamente al reclamo, avrebbe potuto modificare il decreto del 12.08.2021 ed assegnare l'esponente nel posto (resosi) disponibile presso l'ITIS Torricelli.

Conseguentemente, nella fattispecie il Miur ha violato la procedura di mobilità e sacrificato il diritto di scelta dell'esponente pattuito contrattualmente.

In conclusione, non vi era nessun ostacolo all'assegnazione provvisoria del posto lasciato libero dalla sig. Guida, assegnata provvisoriamente presso L'Istituto Tecnico Agrario Sereni di Roma (si veda l'allegato 3): ancora oggi, successivamente all'adozione del decreto 26.08.2021, di assegnazione provvisoria interprovinciale “in entrata”, in virtù del quale venivano assegnati i posti rimasti liberi in Provincia di Messina, la sede in questione risulta libera e disponibile, motivo per cui, successivamente allo stesso decreto, non vi erano impedimenti alla relativa assegnazione provvisoria né alla modifica parziale del decreto di assegnazione del 12.08.2021.



L'esponente, quindi, ha diritto di ottenere l'assegnazione provvisoria presso l'ITIS Torricelli, Istituto indicato nella domanda nonché comune di residenza e di ricongiungimento familiare.

Presupposti del ricorso

Quanto ai presupposti del ricorso si evidenzia che lo stesso è fondato nel merito.

L'esponente, infatti, chiedeva l'assegnazione provvisoria di una sede che rimaneva libera nel contesto della stessa procedura di mobilità territoriale.

Il pregiudizio è irreparabile in quanto l'assegnazione provvisoria è, per sua natura, "annuale" e, pertanto, ove si attendessero i tempi del giudizio ordinario, il diritto di scegliere l'Istituto scolastico e/o la sede, coincidente nella fattispecie con il comune di Sant'Agata di Militello (comune di ricongiungimento familiare), sarebbe vanificato.

In particolare, ove il decreto impugnato non fosse modificato, l'esponente vedrebbe violato il proprio diritto soggettivo di scegliere l'ITIS Torricelli, sede di ricongiungimento familiare.

È altresì evidente che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento e che, pertanto, ritenuta documentata la situazione sopra descritta, il Giudice si pronunci con decreto.

Tanto premesso e ritenuto,

chiede

che il Tribunale voglia:

- ritenere e dichiarare, per i motivi spiegati, che il decreto del 12.08.2021 è parzialmente illegittimo;
- conseguentemente, annullarlo nella parte in cui assegna provvisoriamente all'esponente l'Istituto Comprensivo n. 1 di Tortorici;



- ritenere e dichiarare, per i motivi spiegati, che la ricorrente ha il diritto di ottenere l'assegnazione provvisoria presso l'I.T.I.S. E. Torricelli di Sant'Agata di Militello;
- condannare il Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca, l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ambito territoriale per la Provincia di Messina ad adottare ogni atto ritenuto idoneo ed opportuno, assegnando all'esponente l'I.T.I.S. E. Torricelli di Sant'Agata di Militello.

Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.

Istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati, risultanti dal decreto di pubblicazione della graduatoria dei soggetti che partecipavano alla procedura di mobilità annuale e, in ogni caso, di reperire gli indirizzi di residenza, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica mediante la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza nella sezione dedicata del sito istituzionale del MIUR secondo la procedura da quest'ultimo indicata.

Si producono:

Procura alle liti.

1. Domanda di assegnazione provvisoria dell'8.07.2021;
2. Decreto USR Sicilia assegnazioni provvisorie provinciali 12.08.2021;
3. Decreto USR Lazio assegnazioni provvisorie 16.08.2021;
4. Reclamo 17.08.2021;
5. Sollecito 23.08.2021;
6. Decreto USR Sicilia assegnazioni provvisorie interprovinciali 26.08.2021;
7. CCNI 8.07.2020 sulle assegnazioni provvisorie;



8. Nota Ministero 14.06.2021

9. Autocertificazione dei redditi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/02 dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che la ricorrente presenta, in allegato al presente ricorso, l'autocertificazione dei redditi ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Sant'Agata di Militello, 6.09.2021

Avv. Andrea Trovato

